

**CANTIERI DI LAVORO ANNO 2024**  
Delibera G.R. nr. 436 dd. 22 marzo 2024

<b>Comune</b>	<b>SOCCHIEVE</b>
<b>NUMERO POSTI DI LAVORO</b>	<b>2</b>
<b>LUOGO DI LAVORO</b>	<b>TERRITORIO COMUNALE</b>

<b>DURATA</b>	174 giorni
<b>ORARIO</b>	orario giornaliero di 6,30 ore per cinque giorni feriali alla settimana.
<b>INDENNITA' GIORNALIERA</b>	€ 68,65

<b>ATTIVITA'</b>
attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, dirette al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani

<b>REQUISITI RICHIESTI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Essere residenti in Friuli Venezia Giulia</li> <li>2. essere in stato di disoccupazione (iscritto con dichiarazione di immediata disponibilità - DID)</li> <li>3. non percepire alcun tipo di ammortizzatore sociale (NASPI-DISCOLL-DIS.AGRICOLA-ISCRO-ALAS);</li> <li>4. non essere titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale;</li> </ol> <p><b>I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al bando.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Non sono previste prove di idoneità da parte degli enti richiedenti;</b></li> <li>- <b>L'utilizzazione nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro; i lavoratori utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione per tutta la durata del cantiere</b></li> </ul>

<b>GRADUATORIA</b>
<p>I lavoratori vengono individuati attraverso una graduatoria definita in ordine decrescente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:</p> <p><b>a)</b> durata dello stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) oltre 913 giorni: 35 punti;</li> <li>2) da 733 a 913 giorni: 30 punti</li> <li>3) da 548 a 732 giorni: 20 punti;</li> <li>4) da 181 giorni a 547 giorni: 10 punti;</li> <li>5) da 1 a 180 giorni 0 punti</li> </ol>

**b) età anagrafica:**

- 1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età: punti 15;
- 2) per coloro che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età e non ancora il sessantesimo: punti 10;
- 3) per coloro che hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età e non ancora il quarantacinquesimo: punti 5;
- 4) per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ancora il trentaseiesimo: punti 1;

**c)** unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dal modello ISEE laddove presentato: 25 punti;

**d)** valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) – ISEE ordinario o standard o ISEE corrente in corso di validità al momento di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di cui al comma 1. Si ritiene valida anche la DSU (dichiarazione sostitutiva unica): massimo 25 punti. (Il possesso del modello Isee non è obbligatorio per poter dare l'adesione a Cantieri di Lavoro)

**e)** In caso di parità di punteggio, ha precedenza il lavoratore con maggiore anzianità di disoccupazione e, in subordine il lavoratore più anziano anagraficamente.

**f)** E' prevista una riserva di posti per i lavoratori residenti nel Comune beneficiario nelle misure meglio esplicitate all'art. 4 comma 9 dell'Avviso allegato alla Delibera 436/2024. Qualora il posto riservato non dovesse essere ricoperto per mancanza di aventi titolo sarà conferito al lavoratore in prima posizione utile scorrendo la graduatoria.

Per il criterio di cui alla lettera c) i figli a carico da considerare sono: figli minorenni, figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età.

Per il criterio di cui alla lettera d) al punteggio iniziale viene sottratto un punto ogni cinquecento euro. Prima dell'effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto ai cinquecento euro o suoi multipli. In caso di mancata presentazione della certificazione vengono assegnati 0 punti.

## ADESIONE AL BANDO

- Le adesioni devono pervenire ai Centri per l'impiego regionali **tassativamente** dalle ore **9.00** del giorno **6 giugno 2024** alle ore **13.00** del giorno **20 giugno 2024 per email** inviando il modulo di adesione, debitamente compilato e firmato all'indirizzo [cantieridilavoro.tolmezzo@regione.fvg.it](mailto:cantieridilavoro.tolmezzo@regione.fvg.it) assieme a una copia di un documento di riconoscimento ed eventuale permesso di soggiorno in corso di validità.
- Il modulo di adesione è scaricabile in calce al presente avviso.
- Per coloro che fossero impossibilitati all'invio, il modulo può essere consegnato presso il Centro per l'Impiego, previo appuntamento da richiedere ai seguenti numeri telefonici : **0432 207804- 0432 207802**
- Il modulo di adesione deve essere allegato in unico file in formato PDF.
- **Non verranno prese in considerazione le adesioni:**
  - presentate fuori dai termini previsti dal presente bando;
  - presentate con modalità differenti da quelle previste nel presente bando;
  - prive della sottoscrizione autografa del richiedente;
  - non corredate da documento di identità ed eventuale permesso di soggiorno in corso di validità.
- Ogni lavoratore può aderire contemporaneamente ad un numero massimo di tre bandi, presentando un unico modulo di adesione ad uno dei centri per l'impiego interessati, con diritto di precedenza all'assegnazione nel

Comune di residenza nei limiti della riserva di cui all'art. 4 comma 9 dell'Avviso allegato alla Delibera 436 dd. 22/03/2024.

- I nominativi saranno inviati agli Enti in base all'ordine cronologico di arrivo della richiesta da parte di questi ultimi al Centro per l'Impiego.
- Il lavoratore che **rifiuta** l'inserimento nel cantiere di lavoro, ovvero non si presenta, **decade** da tutte le graduatorie di cui al comma 12, eccetto il caso in cui presenti idonea documentazione valutata dal centro per l'impiego nel rispetto della nota del Ministero del Lavoro prot.39/3374 del 4 marzo 2016 (con riferimento alla definizione di "giustificato motivo" si ritiene che lo stesso ricorra in caso di stato di malattia documentato, servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi, stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalle legge, gravi motivi familiari documentati e/o certificati, casi di limitazione legale della mobilità personale, ogni altro motivo comprovato di impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore).
- Qualora cessi la causa del giustificato motivo di assenza, il lavoratore dovrà prendere o riprendere immediatamente servizio.
- Per ulteriori dettagli si rimanda all'allegato della delibera di Giunta regionale 436 del 22 marzo 2024, disponibile al seguente link: [https://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA58/allegati/2024/2024\\_03\\_25\\_Allegato\\_1\\_alla\\_Delibera\\_436-2024.pdf](https://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA58/allegati/2024/2024_03_25_Allegato_1_alla_Delibera_436-2024.pdf)